



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma 2 gennaio 2020

Prescrizione addio per Appello e Cassazione

Entrate in vigore le norme della L. 3/2019 cosiddetto "spazzacorrotti".

Nell'**art. 1 lett. d), e) e f)** della legge sono contenute le norme in argomento. Vengono modificati gli articoli 158, 159 e 160 del codice penale.

L'art. 158 comma 1, reintroduce la norma che considera unitariamente il reato continuato facendo decorrere il termine di prescrizione dal momento in cui è cessata la continuazione del reato e non da quando sono stati commessi i singoli reati.

L'art. 159 comma 2, prevede che la prescrizione rimanga sospesa dalla pronuncia della sentenza di primo grado o dal decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza o dell'irrevocabilità del decreto di condanna.

Nell'art. 160 è stato abrogato il primo comma che prevedeva l'interruzione della prescrizione a seguito della sentenza o del decreto di condanna.

Ricordiamo che, nel caso di **sospensione**, la prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione; nel caso di interruzione, invece, essa comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione, con un limite massimo previsto dall'**art. 161 comma 2 c.p.**-

L'attuale riforma è sottoposta a molti rilievi poiché destinata ad allungare ulteriormente la durata dei processi, privando gli imputati di ogni tutela. Tale istituto è strettamente connesso al principio di ragionevole durata del processo sancito dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (**art. 6**) e dalla Costituzione italiana (**art. 111**).

Il nuovo regime sarà applicabile solo alle condotte poste in essere **dal 1° gennaio 2020** secondo la previsione di **diritto sostanziale** sancita dalla Corte Costituzionale (24/2017)